



# **La Legge del mercato Interno del riso**

Denominazioni, limiti di Legge ed etichettatura

Webinar  
14 novembre 2022

## Decreto Legislativo 4 Agosto 2017, n.131

Il Decreto legislativo 4 Agosto 2017, n.131, ha stabilito le disposizioni concernenti il mercato interno del riso, abrogando la Legge n. 325 del 18 marzo 1958 a partire dal 1° settembre 2018.

# Articolo 15

7 dicembre 2017

1° settembre 2018

entrata in vigore  
nuova Legge

abrogazione Legge  
n.325/58

Confezionamento secondo le  
disposizioni di entrambe le Leggi

Confezionamento solo secondo le  
disposizioni della Nuova Legge  
ma vendita scorte confezionate  
entro il 31 agosto 2018 in base alla  
Legge n. 325/58

## Diciture non previste dal decreto legislativo 4 agosto 2017, n.131

La Legge del 1958 presentava delle indicazioni (**Comune, Semifino, Fino e Superfino**), seppur facoltative, che non risultavano definite da alcuna norma o standard internazionale, quindi non sono state contemplate nel decreto legislativo 4 Agosto 2017, n.131.

La Legge del 1958 consentiva anche la possibilità di utilizzare la dicitura "**Extra**" se il prodotto aveva difetti e impurità non superiori a 1/3 delle soglie massime consentite e con una percentuale di rotture non superiore all'1,5%.

Tale facoltà non è prevista nel decreto legislativo 4 Agosto 2017, n.131.

## Diciture non previste dal decreto legislativo 4 agosto 2017, n.131

Anche se utilizzate in modo corretto secondo la Legge n.325 del 1958, queste diciture:

- ~~Comune~~
- ~~Semifino~~
- ~~Fino~~
- Superfino
- Extra

non devono più comparire sulle confezioni.

## Articolo 1, comma 1

# Le Finalità:

- Salvaguardare le varietà di riso tipiche italiane
- Indirizzare il miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione
- Valorizzare la produzione risicola nazionale quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socio-economica del territorio in cui è praticata
- Tutelare il consumatore, anche in merito alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso

## Articolo 1, commi 2 e 3

# Ambito di applicazione

Il decreto si applica al prodotto ottenuto da **riso greggio** destinato al consumatore finale e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul:

- **territorio nazionale per l'alimentazione umana**

**NON SI APPLICA:**

- al prodotto tutelato da un Sistema di qualità riconosciuto nell'Ue (Riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP, Riso Nano Vialone Veronese IGP e Riso del Delta del Po IGP)
- al prodotto destinato ad esser commercializzato in altri Paesi

## Articolo 12

# Clausola di mutuo riconoscimento

Le disposizioni del decreto non si applicano ai prodotti alimentari fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia nè ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato EFTA (Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

Analogamente i Paesi sopra richiamati non potranno pretendere che vengano rispettate le proprie norme per il prodotto fabbricato in Italia seguendo le disposizioni del decreto legislativo 4 Agosto 2017, n.131.

# Applicazione del decreto nella pratica

## Gli elementi da considerare

DENOMINAZIONE  
DELL'ALIMENTO

La DENOMINAZIONE  
DELL'ALIMENTO è la  
sua denominazione  
legale, quella che  
appare nello stesso  
campo visivo in cui  
figura la quantità  
netta dell'alimento



**Riso tondo**

Riso per  
minestre

Frontespizio  
della  
confezione.

Si noti che  
nello stesso  
campo visivo  
non è indicata  
la quantità  
netta  
dell'alimento

# Le diverse denominazioni dell'alimento

## «Generiche»

- Riso Tondo o Riso Originario
- Riso Medio
- Riso Lungo A
- Riso Lungo B

## «Tradizionali»

- Riso Arborio
- Riso Baldo
- Riso Carnaroli
- Riso Ribe
- Riso Roma
- Riso S.Andrea
- Riso Vialone Nano

## «Tradizionali e classiche»

- Riso Arborio Classico
- Riso Baldo Classico
- Riso Carnaroli Classico
- Riso Ribe Classico
- Riso Roma Classico
- Riso S.Andrea Classico
- Riso Vialone Nano Classico

---

## «Particolari»

Miscela di risi colorati

## Articolo 3, commi 1, 2 e 3

# Denominazioni "Generiche"

- A. Riso a **grani tondi** o **riso tondo** o riso **Originario**
- B. Riso a **grani medi** o **riso medio**
- C. Riso a **grani lunghi A** o **riso lungo A**
- D. Riso a **grani lunghi B** o **riso lungo B**



**Nome/i della/e varietà (elemento facoltativo)**

inserite nell'elenco n.1 del **registro detenuto dall'Ente Nazionale Risi**  
(sono escluse le varietà tradizionali che figurano nell'elenco n.2 del registro)

# Articolo 3, comma 3



Se la confezione  
contiene solo  
una varietà, ad  
es. **Balilla**



# Articolo 3, comma 3



Se la confezione  
contiene solo  
una varietà, ad  
es. **Balilla**



## Articolo 3, comma 4

Se la confezione  
contiene solo  
una varietà, ad  
es. **Balilla**



I nomi delle varietà di  
riso greggio non  
possono essere utilizzati  
sulla confezione se non  
figurano anche nella  
denominazione  
dell'alimento



## Articolo 3, comma 3

Se la confezione contiene più di una varietà e si decide di specificarle nella denominazione dell'alimento, allora dovranno essere specificate **tutte le varietà**

# Articolo 3, comma 3

Se la confezione  
contiene più varietà,  
ad es. **Balilla, Selenio e  
Sole CL**



Articolo 3, comma 3  
e Allegato 4

Le miscele sono consentite  
nell'ambito del medesimo  
gruppo.

L'allegato 4 prevede il calcolo  
del **coefficiente di variazione  
della lunghezza dei grani** per  
rilevare miscele di varietà di  
gruppi diversi.

# Articolo 3, comma 3



Se la confezione  
contiene più varietà,  
ad es. **Balilla, Selenio e  
Sole CL**



# Articolo 3, commi 3 e 4



Se la confezione  
contiene più varietà,  
ad es. **Balilla, Selenio e  
Sole CL**



## Articolo 3, comma 3

Le denominazioni dell'alimento  
“generiche” **non possono  
essere accompagnate dai nomi  
delle varietà Tradizionali**  
(Arborio, Carnaroli, Roma,  
Baldo, Ribe, S.Andrea, Vialone  
nano), **nè dai nomi delle varietà  
similari a quelle Tradizionali** (es.  
Karnak, Cammeo, Volano)



Se la confezione  
contiene una varietà  
"generica" ad es. **Ulisse**





Se la confezione contiene una varietà "generica" ad es. **Ulisse**



**Riso lungo A**

**Riso lungo A**  
**Volano**

**500 g**

Ideale per risotti

**14 min**  
Confezione sottovuoto



8 012666 011230

L'immagine ha il solo scopo di presentare il prodotto

**Riso lungo A**

**Riso lungo A**  
**Ulisse**

**500 g**

Ideale per risotti

**14 min**  
Confezione sottovuoto



8 012666 011230

L'immagine ha il solo scopo di presentare il prodotto

## Articolo 3, comma 5

### Denominazioni «generiche»

“Sulla confezione è consentito l’ utilizzo di nomi di fantasia ed è consentito indicare che il prodotto possiede particolari caratteristiche, purchè tali indicazioni non siano in contrasto con la denominazione dell’ alimento e non inducano in errore il consumatore sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione del prodotto, ai sensi degli articoli 7 e 36 del regolamento (UE) 1169/2011 del 25 ottobre 2011”

# Articolo 3, comma 5

È consentito  
l'utilizzo di  
nomi di  
fantasia



Si potrà mettere una o più  
varietà di tipo Lungo A

**Fantariso**

riso a  
grani  
lunghi A

Oppure

riso  
lungo A

500 g

Ideale per  
risotti

14 min  
Confezione sottovuoto

L'immagine ha il solo scopo  
di presentare il prodotto

8 012666 011230

## Articolo 3, comma 6

“Nella denominazione dell’alimento deve figurare:

- a) l’indicazione **“semilavorato”** o **“integrale”** o **“semigreggio”** se la lavorazione subita è diversa da quella indicata all’articolo 2, comma 1, lettera c) [riso lavorato]
- b) Il particolare trattamento subito
- c) Il colore del pericarpo, se diverso dal normale colore biancastro e se dovuto alle caratteristiche ereditarie delle varietà di riso greggio da cui il riso è ottenuto”



# Articolo 3, commi 6 e 5



Nella scatola ci deve essere solo il Venere

Nella scatola ci può essere una o più varietà medie a pericarpo nero

**Riso medio Venere**

**Riso Venere**

**Integrale**

**Nero**

**Parboiled**

500 g

Indicare se la lavorazione subita è diversa dal lavorato

Indicare se la colorazione del pericarpo è diversa dal normale colore biancastro

Indicare il particolare trattamento subito

8 012666 011230

È consentito l'utilizzo di nomi di fantasia sulla confezione

**Riso Nero**

**Riso medio Integrale Nero**

500 g

Ideale per insalate

14 min  
Confezione sottovuoto

L'immagine ha il solo scopo di presentare il prodotto

8 012666 011230

# Articolo 5, comma 1

## Varietà tradizionali

Sono istituite le denominazioni dell'alimento elencate **nell'allegato 2**

ALLEGATO 2

(Previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2 e dall'articolo 6, comma 2)

Caratteristiche delle varietà che possono fregiarsi della denominazione dell'alimento

Caratteristiche del granello	DENOMINAZIONI DELL'ALIMENTO					
	Riso Arborio	Riso Roma o Riso Baldo	Riso Carnaroli	Riso Ribe	Riso Vialone nano	Riso S. Andrea
lunghezza (mm)	6,6 ÷ 7,2	6,4 ÷ 7,2	6,5 ÷ 7,0	5,8 ÷ 6,8	5,4 ÷ 5,8	6,2 ÷ 6,7
larghezza (mm)	3,2 ÷ 3,4	2,9 ÷ 3,1	2,9 ÷ 3,1	2,4 ÷ 2,8	3,2 ÷ 3,5	2,9 ÷ 3,1
rapporto lunghezza/larghezza	2,0 ÷ 2,2	2,2 ÷ 2,4	2,2 ÷ 2,3	2,0 ÷ 2,7	1,6 ÷ 1,8	2,1 ÷ 2,3
consistenza (kg/cm <sup>2</sup> )	0,65 ÷ 0,80	0,60 ÷ 0,80	≥ 0,85	-	≥ 0,85	0,60 ÷ 0,75
perla	molto estesa	da poco a molto estesa	molto estesa	-	molto estesa	poco estesa

Le caratteristiche sono determinate su granelli di riso lavorato.

## Articolo 5, comma 2

# Varietà tradizionali

“Le denominazioni dell'alimento definite dall'allegato 2 sono riservate al prodotto ottenuto dalla lavorazione:

- a) della omonima varietà di riso greggio [**Arborio, Carnaroli, Roma, Baldo, Ribe, S.Andrea, Vialone nano**] descritta nel registro di cui all'articolo 6, tenuto presso l'Ente Nazionale Risi;
- b) di una varietà di riso greggio che rispetta le caratteristiche indicate nell'allegato 2, elencata e descritta nel registro di cui all'articolo 6, tenuto presso Ente Nazionale Risi”

# Articolo 5, comma 2



La scatola deve contenere una varietà del gruppo Carnaroli



## Riso Carnaroli

**Riso  
Carnaroli**

500 g

Ideale per  
risotti

14 min  
Confezione sottovuoto



Crimagnone ha il solo scopo  
di preservare il prodotto

## Articolo 5, comma 3

# Varietà tradizionali

“Per il prodotto di cui al comma 2 devono essere utilizzate **esclusivamente** le denominazioni dell'alimento di cui al comma 1”  
[**Arborio, Baldo o Roma, Carnaroli, Ribe, S.Andrea, Vialone nano**].



Quindi le varietà (es. Karnak, Cammeo, Volano) che si fregiano del nome di una varietà tradizionale perdono la propria identità, mentre la Legge del 1958 ne consentiva l'indicazione.

# Articolo 5, comma 3



Se la scatola contiene il Karnak



**Riso Karnak**

**Riso Carnaroli**

500 g

Ideale per risotti

14 min  
Confezione sottovuoto



L'immagine ha lo scopo di presentare il prodotto

**Riso Carnaroli**

**Riso Karnak**

500 g

Ideale per risotti

14 min  
Confezione sottovuoto



L'immagine ha lo scopo di presentare il prodotto

## Articolo 5, comma 3

### Varietà tradizionali

“Per tale prodotto **non** possono essere utilizzate le denominazioni dell'alimento di cui all'art. 3, comma 1 **[tondo, medio, lungo A, lungo B]**”

# Articolo 5, comma 3



La scatola contiene il  
Ribe o una varietà  
similare



**Riso Ribe**

**Riso  
lungo A  
Ribe**

500 g

Ideale per  
risotti

14 min  
Confezione sottovuoto

8 012666 011230

L'immagine ha lo scopo  
di presentare il prodotto.

**Riso Ribe**

**Riso  
Ribe**

500 g

Ideale per  
risotti

14 min  
Confezione sottovuoto

8 012666 011230

L'immagine ha lo scopo  
di presentare il prodotto.

## Articolo 5, comma 4

### Varietà tradizionali

“Nella denominazione dell’alimento di cui al comma 1 deve figurare:

- a) l’indicazione “**semilavorato**” o “**integrale**” o “**semigreggio**” se la lavorazione subita è diversa da quella indicata all’articolo 2, comma 1, lettera c) [riso lavorato]
  
- b) Il particolare trattamento subito (parboiled)”

# Articolo 5, comma 4



La scatola deve contenere il Baldo o una varietà simile semilavorata e parboiled

Indicare la lavorazione subita se è diversa dal lavorato

**semilavorato**

Indicare il particolare trattamento subito

**Parboiled**

500 g

**Riso Baldo  
parboiled**

Ideale per  
risotti



**14 min**  
Confezione sottovuoto

L'immagine ha solo scopo  
di presentare il prodotto

## Varietà tradizionali e classiche

“L’indicazione „**classico**„ è consentita, unicamente in associazione alla denominazione dell’alimento, per il prodotto di cui al comma 2, lettera a), per il quale è garantita la tracciabilità varietale”.

# Articolo 5, comma 5



La scatola deve  
contenere solo la  
varietà Carnaroli



## Varietà tradizionali e classiche

Con decreto del 7 Agosto 2018 del MIPAAFT, di concerto con il MISE, sono state stabilite le condizioni per l'utilizzo dell'indicazione “**Classico**” e i criteri per la verifica della tracciabilità varietale.

## Articolo 3, comma 7

### «miscela di risi colorati»

“La denominazione dell'alimento “**miscela di risi colorati**” deve essere utilizzata per il prodotto ottenuto da due o più varietà di riso greggio che hanno **colori diversi** del pericarpo e che inoltre possono singolarmente o in combinazione **appartenere a gruppi diversi**, avere **subito lavorazioni diverse**, avere subito **trattamenti diversi**.”

É vietato miscelare risi bianchi e risi parboiled se nella miscela non sono presenti anche risi colorati”.

# Articolo 3, comma 7



consentite miscele di due o più varietà con colorazioni diverse del pericarpo non bianco



consentite miscele di riso **bianco**, riso **parboiled** e riso **colorato** non bianco



# Articolo 3, comma 7



La scatola **non** può contenere una miscela di riso bianco e riso parboiled



L'assenza di un riso colorato nella miscela non ne consente la commercializzazione

## Articolo 3, comma 8

### «miscela di risi colorati»

“Sulla confezione del prodotto di cui al comma 7  
[ATTENZIONE: il divieto non è limitato alla  
*denominazione dell'alimento*] è vietato ogni  
riferimento ai gruppi di cui al comma 1 [tondo,  
medio, lungo A, lungo B] ed è consentito indicare i  
nomi di **tutte** le varietà che costituiscono la miscela”

# Articolo 3, comma 8



La scatola contiene  
Venere e Ermes



È consentito  
indicare sulla  
confezione i  
nomi delle  
varietà che  
costituiscono  
la miscela

# Articolo 3, comma 8



È vietato ogni riferimento ai gruppi (tondo, medio, lungo A e lungo B)

## Articolo 6

# Il registro varietale

L'Ente Nazionale Risi detiene un registro varietale contenente l'elenco delle varietà di riso greggio.

“Il registro è costituito dall'elenco:

- a) delle varietà agronomiche, il cui nome può accompagnare la denominazione dell'alimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 (varietà generiche) e descrizione morfologica dei loro granelli;
- b) delle varietà agronomiche il cui prodotto può utilizzare la denominazione dell'alimento di cui all'articolo 5, comma 1 (varietà tradizionali), con i dati relativi alle caratteristiche del granello elencate nell'allegato 2 al presente decreto;
- c) delle descrizioni morfologiche dei granelli delle varietà di cui alla lettera B.”

**Tutte le varietà devono essere iscritte in un registro ufficiale, nazionale o comunitario.**

## Articolo 6

# Il registro varietale

- L'aggiornamento del registro avviene entro il **31 Agosto** di ogni anno e ha effetto **a partire dal 1° settembre** dello stesso anno.
- Il registro è pubblicato sul sito web dell'**Ente Nazionale Risi**

## Articolo 6

Il registro varietale è consultabile cliccando sul box presente nella home page

### Servizi per gli operatori della filiera

Settimana del  
mercato risicolo

Prezzi e  
mercati

Dati  
statistici

Raccolta  
normativa

Servizi di  
stoccaggio

Assistenza tecnica  
agli agricoltori

Servizio  
analisi

Servizio  
sementi

Registro Varietale  
D.Lgs. 131/2017

Varietà  
di riso

Progetto  
SAIRISI

Riso  
Classico

## Articolo 6

Qui di seguito sono riportati i registri pubblicati finora con l'indicazione della relativa campagna di commercializzazione.

---

- Registro varietale valido per la campagna 2022/2023
- Registro varietale valido per la campagna 2021/2022
- Registro varietale valido per la campagna 2020/2021
- Registro varietale valido per la campagna 2019/2020
- Registro varietale valido per la campagna 2018/2019
- Registro varietale valido per la campagna 2017/2018

## Articolo 7

# Utilizzo marchi collettivi

*“Con riferimento al riso che beneficia dell’uso di marchi collettivi, sulla confezione e nella denominazione dell’alimento è consentito riportare anche le indicazioni previste nei relativi regolamenti d’uso.”*

# Articolo 7



Presenza  
indicazioni  
relative al  
marchio di  
certificazione  
"Riso Italiano"

## Articolo 4, comma 2

# Limiti di legge

“È vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana e con il nome “riso”, un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 4”

## Articolo 4, comma 2

La scatola contiene  
Carnaroli



Fortemente  
sconsigliato  
inserire questa  
dicitura

# Allegato 4

ALLEGATO 4

(Previsto dall'articolo 4 comma 2)

Caratteristiche qualitative per il riso e il riso parboiled (valori massimi)

Categorie <sup>1</sup>	%
grani rotti o rotture	5,00
grani striati e/o pigmentati <sup>2</sup>	3,00
grani gessati	4,50
grani danneggiati	2,50
grani danneggiati da calore <sup>3</sup>	0,05 <sup>4</sup>
grani immaturi, malformati e grani di altre varietà <sup>3,5</sup>	10,00
<i>di cui grani di altre varietà</i>	5,00

<sup>1</sup> Le definizioni sono riportate nell'allegato 1. Non si applicano alle miscele di riso di cui all'articolo 3, comma 7.

<sup>2</sup> Se la percentuale è > al valore massimo, la denominazione dell'alimento deve riportare l'indicazione «ostigliato».

<sup>3</sup> Per il riso integrale la determinazione è effettuata dopo la lavorazione del grano.

<sup>4</sup> Per le varietà Basmati e Jasmin il valore massimo è 0,50.

<sup>5</sup> La presenza di grani di altre varietà è determinata solo per le denominazioni di cui all'articolo 5 e per le denominazioni di cui all'articolo 3, comma 3.

## Allegato 4

grani parboiled <sup>3</sup>	0,10
grani non parboiled <sup>3, 6</sup>	0,10
peck <sup>3, 6</sup>	1,00
materie estranee commestibili	0,10
materie estranee non commestibili, non tossiche	0,01
coefficiente di variazione della lunghezza dei grani <sup>7</sup>	5,0

<sup>3</sup> Per il riso integrale la determinazione è effettuata dopo la lavorazione del grano.

<sup>6</sup> Si applica al riso parboiled.

<sup>7</sup> Si applica alla determinazione delle caratteristiche biometriche dei grani, ai fini della classificazione di cui all'articolo 3, comma 1.

## Articolo 8

# Controlli

“Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Ente Nazionale Risi svolgono attività di controllo sull’applicazione delle disposizioni del presente decreto.”

## Articolo 9

# Regime sanzionatorio

Possibile violazione	Riferimento	Sanzioni
Inserimento sulla confezione dei nomi delle varietà di riso greggio senza l'inserimento nella denominazione dell'alimento	Art.3, comma 4	Da 600 € a 3.500 €
Prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 4	Art. 4, comma 2	Da 1.000 € a 5.000 €
Mancato rispetto delle norme relative alle varietà tradizionali	Art. 5, commi 2, 3, 4 e 5	Da 1.000 € a 5.000 €
Utilizzo di segni raffiguranti marchi anche collettivi che possono indurre in errore il consumatore circa l'origine e la qualità merceologica del riso	Art. 3, comma 5	Da 2.000 € a 8.000 €

In caso di dubbi e perplessità  
il servizio Area Mercati dell'Ente è a vostra  
disposizione.

I nostri riferimenti sono:

02/88551106 (Losi) [e.losi@enterisi.it](mailto:e.losi@enterisi.it)

02/88551126 (Noja) [e.noja@enterisi.it](mailto:e.noja@enterisi.it)

Grazie per  
l'attenzione!